



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CESAREO-SALGARI"

Direzione Via Paratore, 34 – 90124 Palermo

Telefono 0916477710

P.E.O: paic8bj00v@istruzione.it P.E.C: paic8bj00v@pec.istruzione.it

www.icscsareosalgari.edu.it

codice ipa VXRPNQP- Codice Univoco -EGHFYU Codice fiscale : 97382140826

ALBO PRETORIO

PUBBLICAZIONE ARGOMENTO E SITO

*Pubblicazione PROTOCOLLO DI AZIONE
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL
BULLISMO E AL CYBERBULLISMO*

Delibera C.I. n 27 del 13\2\2025

FINALITÀ

Visti i riferimenti legislativi derivanti

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71;
- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
- dal Regolamento di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo
- dal Patto Educativo di Corresponsabilità
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO, Decreto M.I. N. 18 del 13 gennaio 2021
 - dalle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge del 17 maggio 2024 n.70

Obiettivo di questo protocollo è quello di orientare la nostra Scuola nella prevenzione e gestione dei comportamenti e delle situazioni di emergenza che riconducono ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

INTRODUZIONE

Il termine bullismo indica il **fenomeno reiterato** delle prepotenze tra pari in un contesto di gruppo. Uno studente diviene oggetto di azioni di bullismo, ovvero viene prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni provocatorie messe in atto da parte di uno o più compagni. Anche i compagni spettatori che non intervengono per aiutare la vittima possono concorrere a scatenare il fenomeno.

Il comportamento aggressivo del bullo è caratterizzato da alcune tipologie di violenza più o meno interagenti:

-bullismo diretto di tipo fisico: comporta l'uso della forza fisica per colpire la vittima (spintoni, calci, schiaffi, pestaggi ecc); danneggiare, sottrarre o estorcere le sue cose.

- bullismo diretto di tipo verbale: si esplica attraverso le parole, per esempio insultare, prendere in giro, dare dei nomignoli, denigrare (denigrazioni, anche, a connotazione sessuale o connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di disabilità); minacce.

-bullismo indiretto: consiste nell'isolamento sociale e si manifesta attraverso l'esclusione della vittima dal gruppo, dai giochi, la diffusione di pettegolezzi.

La personalità e l'identità del bambino si struttura attraverso le relazioni, a partire dalla relazione con i genitori, i quali educano ai valori sociali esercitando importanti funzioni di controllo (sviluppo morale); una relazione sana è fondamentale per un sano sviluppo del bambino, al contrario, un rapporto conflittuale può innescare difficoltà evolutive nel processo di crescita.

Secondo alcune ricerche, il bullismo sembra basarsi su due tipologie di disagio familiare che spingono l'individuo a mettere in atto comportamenti vessatori: l'alunno ripropone in classe il modello di comportamento violento appreso in famiglia e l'educazione autoritaria, oppure, se la famiglia presenta uno stile educativo permissivo e tollerante, l'alunno si mostra incapace di porre adeguati limiti al proprio comportamento.

Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- Violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- L'intenzione di nuocere;
- L'isolamento della vittima

Cos'è il cyberbullismo

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo, di tipo verbale e indiretto. Definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante **strumenti elettronici** (sms, mms, foto, video, e-mail, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Nello specifico, il termine "Cyberbullismo" indica "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione

illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (L. 71/2017). Per Cyberbullismo si intendono, anche, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio e/o video o altri contenuti multimediali, compiute allo scopo di offendere la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona realizzati attraverso mezzi informatici al fine di acquisire e manipolare dati personali, ovvero di pubblicare informazioni lesive della reputazione della vittima.

Le tipologie qualificate come Cyberbullismo:

Flaming: Litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet) di pettegolezzi, commenti crudeli, calunniosi e denigratori, talvolta, corredati da foto e/o video.

Outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo;
generalmente, solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola- casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Le **LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullism aggiornamento 2021** hanno lo scopo di dare continuità alle **Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**- emanate nell'**Ottobre 2017** (nota prot. n. 5515 del 21-10-2017) correlate alla **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante **“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”**.

Le principali novità introdotte dalla **Legge 29 maggio 2017**:

- **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.
- **Contrasto al Cyberbullismo:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo di attenzione, tutela, educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti.
- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore (modello di segnalazione al Garante della Privacy).
- **Ruolo della Scuola nel contrasto al Cyberbullismo:** in ogni Istituto tra i docenti viene individuato un Referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Il Dirigente Scolastico avrà il compito di informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e/o cyberbullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per il bullo/cyberbullo.

Il M.I.M ha il compito di predisporre Linee di Orientamento di Prevenzione e Contrasto, puntando sulla formazione del personale e la promozione di un ruolo attivo degli studenti. Ai singoli Istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso

consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaborano la Polizia Postale e le associazioni del territorio.

- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.) in caso di condotte di **ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore. In particolare, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore, il quale convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico di azioni integrate e di monitoraggio del fenomeno (banca dati).

Le ***LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo-aggiornamento gennaio 2021*** suggeriscono, in particolare, di costituire dei Gruppi di Lavoro (**Team Antibullismo** ed eventuale **Team per l’Emergenza**) formati dal Dirigente Scolastico, dai referenti, animatori digitali e altro personale qualificato. Tali gruppi hanno lo scopo di coadiuvare il Dirigente Scolastico che è il coordinatore del Team nella propria scuola, nella definizione degli interventi di prevenzione e nella gestione degli eventuali casi di bullismo e cyberbullismo.

Inoltre, all’interno delle procedure operative, sottolineano che la L.71/2017 all’art. 5, prevede che il Dirigente Scolastico definisca le linee di indirizzo del PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) e del PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA (D.P.R. 235/07) affinché contemplino le misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo/cyberbullismo.

Fondamentale il Regolamento di Istituto che riporterà le sanzioni disciplinari in ottica riparativa e educativa nei termini di una acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta. Le Linee auspicano “*azioni di prevenzione* volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l’insorgenza di patologie e disagi”.

La prevenzione, come indicata dall’OMS, viene promossa e articolata su tre livelli:

1. *Prevenzione primaria o universale*, con azioni rivolte a tutta la popolazione scolastica.
2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si focalizzano su un gruppo a rischio per condizioni di disagio o perché mostra già una prima manifestazione del fenomeno.

3. *Prevenzione terziaria o indicata*, si attua in situazioni di emergenza conclamata, con azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo.

La Prevenzione terziaria o indicata viene attuata dai Team Antibullismo e dai Team per l’Emergenza o gruppo di lavoro integrato a livello territoriale (comunale o provinciale) o di reti di scuole; i Team per l’Emergenza sono integrati da psicologi, pedagogisti (qualora non presenti a livello di Istituto nel Team Antibullismo) personale dell’ambito socio-sanitario, forze dell’ordine e strutture educative territoriali.

Le Linee di Orientamento sono uno strumento suscettibile di aggiornamenti biennali.

LE RESPONSABILITA’

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a. *Culpa del Bullo minore*;
- b. *Culpa in educando e vigilando* dei genitori;
- c. *Culpa in vigilando* (ma anche in *educando* ed in *organizzando*) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Viene applicato l'articolo 2048 del Codice civile.

A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. *La culpa in educando e in vigilando* si configura nel momento in cui il genitore non abbia esercitato una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del Codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. La presunzione di colpa può essere superata qualora si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Principale normativa scolastica di riferimento

- **Linee guida del MIUR del 13 aprile 2015** *"Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo"* che affidano nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS): "gestione di risorse disponibili e offerta di servizi per gli alunni con bisogni educativi speciali e, dunque, anche per alunni attori e/o vittime di bullismo, cyberbullismo, *stalking*, *cyberstalking*".
- **Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 marzo 2014** *"Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"*. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche oggetto della direttiva stessa e promuovere iniziative utili, tra le quali un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche vietato, anche, mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.
- **Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007** *"Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"*. La direttiva affida ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la corresponsabilità educativa per affrontare il tema del bullismo e della violenza sviluppando negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, con azioni preventive ed attuando sanzioni disciplinari.
- **DPR 249/98 e DPR 235/2007** *Statuto delle studentesse e degli studenti*

Lo Statuto affronta il problema non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Pur tuttavia, di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che, pur specificando illeciti e sanzioni, apre ad un modello ispirato al principio educativo.

AZIONI EFFICACI DELLA SCUOLA

Le LINEE DI ORIENTAMENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO, 2021, declinano una serie di AZIONI efficaci della Scuola, ovvero AZIONI auspicabili, suddivise in AZIONI PRIORITARIE E AZIONI CONSIGLIATE.

Di seguito le AZIONI EFFICACI del nostro ISTITUTO:

1. Valutazione degli studenti a rischio, osservazione del disagio, rilevazione dei comportamenti dannosi per la salute degli alunni e delle alunne
2. Formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA di almeno un docente per ogni ordine e grado e per ogni plesso
3. Attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, sui temi dei regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyberbullismo e dal Team Antibullismo, comunicazione all'interno della comunità educante, dei nominativi del/dei referente/i scolastici per il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo o dell'eventuale Team per l'Emergenza.
4. Rilevazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso questionari e/o osservazioni sulla base della documentazione disponibile sulla piattaforma ELISA;
5. Attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola con apposita modulistica;
6. Promozione e attivazione di uno sportello psicologico gestito da personale specializzato (psicologi presenti nell'istituto o nei servizi del territorio) anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali; ove non sia possibile attuare tali condizioni, si potrebbe favorire l'istituzione di un servizio condiviso da reti di scuole.
7. Costituzione di reti di scopo al fine di promuovere corsi di formazione mirati.
8. Costituzione di Gruppi di lavoro che includono il/i referente/i per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'animatore digitale e altri docenti impegnati nelle attività di promozione

dell'educazione civica. I Gruppi di lavoro coordinano attività di formazione, collaborano alla redazione del documento di *ePolicy* d'Istituto, tenendo conto dell'eventuale sviluppo di un curriculum digitale, monitorano il rispetto del Regolamento sulla comunicazione e sulla pubblicazione di foto e video da parte della scuola, in raccordo all'"educazione civica" e all'"educazione digitale".

RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE SCOLASTICO

Le LINEE DI ORIENTAMENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO, 2021, declinano raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale scolastico come di seguito espressamente citate:

<p>IL DIRIGENTE SCOLASTICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio Istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'Istituto. • Promuove interventi di prevenzione primaria. • Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza. • Predisponde eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola. • Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'Istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.
<p>IL CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo. • Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.

Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività; in particolare si consiglia di consultare le *“Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole”*, guida operativa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per gli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema di sicurezza online.

- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.
- Predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 *“Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica”*, in particolare all'art. 3 *“Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento”* e all'art. 5 *“Educazione alla cittadinanza digitale”*.
- Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

IL PERSONALE DOCENTE

- Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

- Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo.

	<ul style="list-style-type: none">• Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagoga, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).
I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI	<ul style="list-style-type: none">• Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.• Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.• Segnalano al Dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.• Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

**IL REFERENTE SCOLASTICO
AREA BULLISMO E
CYBERBULLISMO**

- Collabora con gli insegnanti della scuola.
- Propone corsi di formazione al Collegio dei docenti.
- Coadiuvare il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo.
- Monitora i casi di bullismo e cyberbullismo. territoriale e regionale.
- Coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

<p>I REFERENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E TERRITORIALI PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forniscono, attraverso la pagina web istituzionale, a tutti i Referenti d'istituto informazioni sui corsi di formazione. • Agevolano la messa in rete dei Referenti di ogni singola scuola. • Collaborano per i livelli di competenza (regionale e provinciale), con la Polizia postale, con i Carabinieri, con gli Enti del territorio e con il MI. • Partecipano a specifici corsi di formazione e agevolano l'azione di filiera tra scuola ed extra scuola e tra la scuola e la Direzione generale per lo studente del MI. • Collaborano inoltre con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti, dell'Associazione regionale dei genitori (Forags) e del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).
<p>IL TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinano e organizzano attività di prevenzione. • Intervengono nei casi acuti. • Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. <p>I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.</p>

<p>LE FAMIGLIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa. • Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. <p>In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per
---------------------------	--

	<p>fronteggiare le situazioni acute.</p>
<p>LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI</p>	<p>Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola, in relazione alla loro età.</p> <p>Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).</p>

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di una situazione che potrebbe essere configurabile come (cyber)bullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico

Alcuni fenomeni di (cyber)bullismo si configurano come veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

Fase 1: analisi e valutazione dei fatti	
Soggetto responsabile	Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe
Altri soggetti coinvolti	Referente Cyberbullismo
AZIONI	Raccolta e comparazione di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità mediante interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; l'adulto è un intermediario in un contesto neutro.
Fase 2: risultati sui fatti oggetto di indagine	

Soggetto responsabile	Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe
Altri soggetti coinvolti	Referente Cyberbullismo
I fatti sono confermati	Esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere (fase 3)
I fatti NON sono configurabili come bullismo/cyberbullismo	Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.
Fase 3: azioni e provvedimenti	
<u>Se i fatti sono confermati:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ai genitori della vittima da parte del Dirigente Scolastico e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e attivando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (docenti referenti utili, psicologo, medico, altri...). 	

<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente; il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.
<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento

- Valutazione di un intervento personalizzato i cui obiettivi saranno: sviluppo dell'empatia dell'autocontrollo, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di comunicazione, dialogo e negoziazione.

Fase 4: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del (cyber)bullo, sia nei confronti della vittima.

CONCLUSIONI

Per avere successo, la strategia anti(cyber)bullismo deve svilupparsi in un contesto di valori e di azioni condivise tra insegnanti, studenti e famiglie, personale scolastico ed in relazione agli organi territoriali preposti alla messa in campo di sinergie educative e legali.

Il recupero dei "bulli" e la protezione e la riservatezza assicurate alle vittime, possono avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni. Il gruppo classe gioca un ruolo chiave per la prevenzione dei fenomeni, l'esplicitazione degli eventuali conflitti, l'intervento di supporto alla vittima, la comunicazione e il raccordo educativo con i docenti.

Il Dirigente Scolastico Maria
Pizzolanti (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

